

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

Avvertenza: *il presente bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III per cui è richiesto l'accesso mediante concorso è elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, della legge 19 giugno 2019, n. 56 al fine di avviare procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti. Il bando-tipo è descrittivo delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dal citato articolo 3 della legge n. 56 del 2019 per l'espletamento delle procedure concorsuali svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (legge n. 125 del 2013) e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle modalità semplificate previste dagli articoli 247 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

Secondo il predetto articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013 (legge n. 125 del 2013) il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

Il citato articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede tra l'altro che, fermo restando quanto disposto dal predetto articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013 (legge n. 125 del 2013) per le amministrazioni sopra richiamate, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

Restano ferme le disposizioni normative speciali che, nel prevedere la facoltà di derogare all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013 in materia di concorso unico, fanno salva la possibilità da parte delle amministrazioni di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della citata legge n. 56 del 2019.

Resta fermo altresì che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della predetta legge n. 56 del 2019, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della medesima legge.

Il bando-tipo, pertanto, rappresenta un modello di riferimento per i concorsi:

- *unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) ai sensi articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013 (legge n. 125 del 2013) e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;*
- *indetti dalle pubbliche amministrazioni che, secondo disposizioni normative speciali, possono derogare al concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013 (legge n. 125 del 2013), fatta salva la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della citata legge n. 56 del 2019;*
- *indetti dagli enti locali e dalle Regioni che, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, hanno adeguato i propri ordinamenti alle disposizioni della legge n. 56 del 2019.*

Gli aspetti esplicativi delle previsioni del bando-tipo, ove presenti, sono riportati in carattere corsivo.

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. 24 settembre 2004 n. 272, i titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

(Il VISTO è riportato in caso di concorso per titoli ed esami)

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente;

(Il VISTO è riportato in caso di concorso per titoli ed esami)

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

ATTESO che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di n. XXX unità di personale, per le quali l’Amministrazione ha avviato/concluso l’iter di assunzione, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei/**ATTESO** che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di n. XXX unità di personale per le quali l’Amministrazione intende prevedere apposita riserva di posti nell’ambito della procedura selettiva di cui al presente bando;

oppure

ATTESO che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - la quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei;

ATTESO che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di n. XXX unità di personale, per le quali l’Amministrazione ha avviato/concluso l’iter di assunzione, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei/**ATTESO** che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di n. XXX unità di personale per le quali l’Amministrazione intende prevedere apposita riserva di posti nell’ambito della procedura selettiva di cui al presente bando;

oppure

ATTESO che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - la quota di riserva di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (*Nel concorso unico il richiamo al d.lgs. 150/2009 non è da intendersi con riferimento agli articoli 24 e 62 in materia di progressioni fra le aree del personale interno in quanto, in base all’articolo 247, comma 11, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020), la riserva non si applica*)/**VISTO** il decreto

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 24 e l’articolo 62 che sostituisce il comma 1 dell’articolo 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; *(Il VISTO è richiamato nel caso in cui nel bando di concorso indetto dall’amministrazione sia prevista una riserva di posti a favore del personale interno per la progressione fra le aree ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 165/2001, fermo restando quanto detto in ordine ai concorsi unici)*

VISTO, in particolare, il comma 1-bis del citato articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui, tra l’altro, le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso; *(Il VISTO è richiamato nel caso in cui nel bando di concorso sia prevista una riserva di posti a favore del personale interno per la progressione fra le aree ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 165/2001, fermo restando quanto detto in ordine ai concorsi unici)*

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTO l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

VISTO l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n.246;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione;

VISTE le disposizioni normative/provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso;

VISTA la nota del XXX, prot. n. XXX, con la quale l’Amministrazione rappresenta di volersi avvalere della facoltà di deroga all’espletamento della mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall’articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56/ TENUTO CONTO che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di deroga all’espletamento della mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall’articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

VISTA la nota prot. n. XXX del XXX con cui l'Amministrazione ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni XXX

DELIBERA

Articolo 1 Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami/per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. XXX unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva XXX, nel profilo di XXX nei ruoli dell'Amministrazione XXX/nei profili di XXX sotto indicati nei ruoli dell'Amministrazione XXX secondo la seguente ripartizione:

Codice XXX - Profilo professionale XXX

n. XXX unità da inquadrare nell'Area funzionale III - F XXX, profilo XXX, di cui n. XXX posti riservati ai sensi dell'articolo 3 e/o 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

(Nella descrizione del profilo professionale indicare il titolo di studio richiesto, così come previsto dall'articolo 2 del presente bando, le principali conoscenze e le competenze trasversali, tecniche e attitudinali).

(La riserva di posti a favore delle categorie protette ai sensi dell'articolo 3 e/o 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è prevista nei soli casi di scopertura delle relative quote d'obbligo e nei limiti di completamento delle stesse, fermo restando che, nella singola procedura di reclutamento, le riserve non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso).

Codice YYY- Profilo professionale YYY

n. XXX unità da inquadrare nell'Area funzionale III - F XXX, profilo XXX, di cui n. XXX posti riservati ai sensi dell'articolo 3 e/o 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

(Nella descrizione del profilo professionale indicare il titolo di studio richiesto, così come previsto dall'articolo 2 del presente bando, le principali conoscenze e le competenze trasversali, tecniche e attitudinali).

(La riserva di posti a favore delle categorie protette ai sensi dell'articolo 3 e/o 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è prevista nei soli casi di scopertura delle relative quote d'obbligo e nei limiti di completamento delle stesse, fermo restando che, nella singola procedura di reclutamento, le riserve non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso).

2. Secondo gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente e anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

(Si ricorda che in base all'articolo 1014 del d.lgs. 66/2010 la riserva è pari al 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale e del 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del ministero della difesa).

3. Le riserve di legge *(in cui, oltre a quelle obbligatorie, rientrano anche le riserve facoltative eventualmente previste nel bando. Le riserve facoltative sono quelle previste dall'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 in materia di progressioni fra le aree e dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del d.lgs. 165/2001*

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

a favore del personale con contratto a tempo determinato, ferme restando eventuali disposizioni normative speciali), in applicazione della normativa vigente, nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 9 (Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito) nel limite massimo del 50 per cento dei posti (*ovvero del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo nel caso in cui il bando abbia ad oggetto più profili*). La predetta percentuale è prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in applicazione della normativa vigente, e in subordine alla quota di riserva facoltativa.

Articolo 2 Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
- b) avere un'età non inferiore a diciotto anni;
- c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
*(Secondo l'articolo 247, comma 8, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato mediante concorso unico è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
Nei casi diversi dal concorso unico il titolo di studio è definito in base al sistema di classificazione professionale)*

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva (*se prevista*), se superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale;

- d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

- h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- i) essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *(Da prevedere per le assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato)*;
- j) per i candidati di sesso maschile avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 (Norme di salvaguardia) del presente bando.

Articolo 3 Procedura concorsuale

1. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

- a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6 (Prova preselettiva), ai fini dell'ammissione alla prova scritta, *(comune ai codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, nel caso in cui il bando abbia ad oggetto il reclutamento di più profili professionali)* che l'Amministrazione si riserva di svolgere se il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso è pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso;
- b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7 (Prova scritta), *(distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, nel caso in cui il bando abbia ad oggetto il reclutamento di più profili professionali)*, riservata ai candidati che hanno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a);
- c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'articolo 8 (Prova orale), *(distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, nel caso in cui il bando abbia ad oggetto il reclutamento di più profili professionali)* riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera b).

2. Le prove preselettive e scritte si svolgeranno presso sedi decentrate ed esclusivamente in via informatica. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

(Secondo l'articolo 247, comma 1, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) i concorsi unici possono essere svolti presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. Secondo l'articolo 249 dello stesso decreto-legge 34/2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, le modalità telematiche di svolgimento delle attività delle commissioni e quelle di presentazione della domanda di partecipazione tramite SPID possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

3. La valutazione dei titoli verrà effettuata, con le modalità previste dall'articolo 9 (Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito), solo a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta *(nel caso di concorso per titoli ed esami)*.

4. La commissione esaminatrice, *(per ciascuno dei profili messi a concorso ove previsti)*, redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 11 (Approvazione e pubblicità della graduatoria finale di merito/delle graduatorie finali di merito) *(distinta per i codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, ove previsti)* in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1 (Posti messi a concorso), saranno nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato,

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

secondo quanto previsto dal successivo articolo 12 (Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro).

Articolo 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità

1. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami". È anche disponibile sul sistema XXX e sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema XXX, raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo XXX, previa registrazione del candidato sul sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Se il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato.

(Secondo l'articolo 249 del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, le modalità telematiche di svolgimento delle attività delle commissioni e quelle di presentazione della domanda di partecipazione tramite SPID possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel concorso unico, secondo l'articolo 247, comma 4, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è pari a 15 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

3. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non consente l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

(I commi 2 e 3 possono essere diversamente definiti in base alle modalità di presentazione della candidatura adottate dall'Amministrazione che indice il concorso).

4. Per la partecipazione al concorso deve essere versata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione di 10,00 (dieci/00) euro sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema ovvero sul sito istituzionale dell'Amministrazione all'indirizzo XXX. Se il candidato intende presentare domanda di partecipazione *(per entrambi i codici concorsuali di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente bando (ove presenti))* il versamento della quota di partecipazione deve essere fatto per ciascuno di essi.

(Relativamente alla quota di partecipazione, si richiamano le seguenti disposizioni:

- *l'articolo 35, comma 5.1, del d.lgs. 165/2001 secondo cui: "Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125";*
- *l'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 101/2013 (legge 125/2013) secondo cui "Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies (ossia i concorsi unici), il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro";*
- *l'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che dispone che: "Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali";*

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

- *l'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (legge 131/1983) che dispone che: "La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000").*

5. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

6. Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i candidati devono riportare:

- a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, e anche il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- d) di godere dei diritti civili e politici;
- e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- i) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2 (Requisiti per l'ammissione) del bando con esplicita indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
- j) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'articolo 2 (Requisiti per l'ammissione) del bando;
- k) di possedere eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo articolo 9 (Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito) *(la lettera k) è riportata in caso di concorso per titoli ed esami)*;
- l) di possedere eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 10 (Preferenze e precedenza) del bando;
- m) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 (Posti messi a concorso) del bando;
- n) l'indicazione dell'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20, comma 2- bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- o) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
- p) la scelta della seconda lingua tra XXX, la cui conoscenza è oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale *(in base all'articolo 37 del d.lgs. 165/2001, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, i bandi di concorso - oltre a dover prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese - possono prevedere l'accertamento della conoscenza di altre lingue straniere)*;
- q) le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in possesso che secondo il candidato sono utili allo svolgimento delle mansioni del profilo/dei profili oggetto del bando;
- r) le competenze informatiche possedute;
- s) la disponibilità ai trasferimenti (SI/NO), fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- t) la motivazione alla candidatura.

7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 (Requisiti per l'ammissione) del bando.

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

8. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174.

9. I candidati diversamente abili devono specificare, nello spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema XXX, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo XXX entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente al modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile *on line* e con il quale si autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato invio della documentazione non consente all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

11. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

13. L'Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

14. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.

15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *on-line* i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza reso disponibile dall'Amministrazione sul proprio sito istituzionale all'indirizzo XXX.

Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, i moduli di assistenza presenti sul sito istituzionale dell'Amministrazione all'indirizzo XXX. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei 3 giorni antecedenti il medesimo termine.

Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.

(Il comma 15 può essere differentemente definito in base alle modalità organizzative adottate dall'Amministrazione che indice il concorso).

Articolo 5

Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. L'Amministrazione nomina una commissione esaminatrice, competente per entrambi i codici di cui all'articolo 1, comma 1, del bando *(se presenti)*/ una commissione esaminatrice competente per ciascun codice di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando *(se presenti)* sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali, e anche delle competenze attitudinali.

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

2. Inoltre l'Amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a partire dalla fase di espletamento delle prove orali (*ovvero delle prove scritte*). A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.

(In base all'articolo 3, comma 6, lett. a) della legge n. 56 del 2019, il bando può prevedere la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta).

3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

(Secondo l'articolo 247, comma 7, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni nei concorsi unici possono svolgere i propri lavori in modalità telematica. Secondo l'articolo 249 dello stesso decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, le modalità telematiche di svolgimento delle attività delle commissioni e quelle di presentazione della domanda di partecipazione tramite SPID possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Articolo 6 Prova preselettiva

1. La prova preselettiva, *(comune ai codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del bando se presenti)*, consiste in un test da risolvere in XXX minuti, composto da XXX quesiti a risposta multipla di cui XXX attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e XXX diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:

- per il profilo di XXX: (...)
- per il profilo di XXX (*se presente*): (...)

(Al fine di introdurre elementi di novità nell'ambito delle procedure concorsuali, il bando, in base al profilo professionale oggetto di reclutamento, può prevedere la somministrazione di una percentuale di quiz situazionali finalizzati a verificare le attitudini del candidato coerenti con il profilo professionale oggetto del bando di concorso. A titolo di esempio, la percentuale di quiz situazionali potrebbe ammontare al 15 per cento del totale dei quiz somministrati).

2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente in via informatica *(Secondo l'articolo 247, comma 1, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) i concorsi unici possono essere svolti presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. Secondo l'articolo 249 dello stesso decreto-legge 34/2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, le modalità telematiche di svolgimento delle attività delle commissioni e quelle di presentazione della domanda di partecipazione tramite SPID possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

Sul sito dell'Amministrazione, almeno venti giorni prima del suo svolgimento, è pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova, l'indicazione delle modalità di successiva pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, le informazioni relative alle modalità del suo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario della prova è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito dell'Amministrazione.

(Nel concorso unico, secondo l'articolo 247, comma 5, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la piattaforma digitale per l'acquisizione delle domande di partecipazione. Data e luogo di svolgimento delle prove sono rese disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle prove).

5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

6. I candidati regolarmente iscritti *on line*, che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato sul sito internet e segnalato mediante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami". I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata al momento della compilazione *on line* della domanda dal sistema informatico. *(Il comma 6 è definito in base alle modalità di presentazione della candidatura e di svolgimento della prova preselettiva adottato dalla Amministrazione che indice il concorso).*

7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3 comporta l'esclusione dal concorso.

8. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +1 punto;
- Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- Risposta errata: -0,33 punti.

9. La prova preselettiva è superata da un numero di candidati pari a XXX (XXX) volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero può essere superiore in caso di candidati collocatisi *ex-aequo* all'ultimo posto utile in graduatoria.

10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito delle prove è reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema XXX *(Il comma 10 è definito in base alle modalità di svolgimento della prova preselettiva adottato dalla Amministrazione che indice il concorso).*

11. Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, le indicazioni in merito allo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione. L'avviso di convocazione per la prova scritta è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica. Della pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami", il primo giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa sul sito dell'Amministrazione. *(Nel concorso unico, secondo l'articolo 247, comma 5, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la piattaforma digitale per l'acquisizione delle domande di partecipazione. Data e luogo di svolgimento delle prove sono rese disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle prove).*

12. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

13. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza *(se previsto in base al D.P.R. 487/1994)* dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 7 Prova scritta

1. La fase selettiva scritta *(distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, ove presenti)* gestita con procedura analoga a quella della prova preselettiva si articola in una prova scritta a contenuto teorico-pratico, consistente nella risoluzione di uno o più quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata *(la commissione esaminatrice stabilisce il numero di righe/caratteri a disposizione dei candidati)*, diretta ad accertare la capacità di analisi e di sintesi dei candidati con riferimento alle materie indicate nel comma 2 e anche il possesso di competenze lavorative trasversali, tecniche e attitudinali, coerenti con il profilo professionale oggetto del bando. Le competenze trasversali tecniche vertono, in particolare, sulle capacità linguistiche. Per la verifica delle competenze linguistiche la prova scritta può comprendere un quesito a risposta aperta volto a verificare la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. *(Alternativamente il bando può prevedere la verifica delle conoscenze*

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

linguistiche, anziché delle competenze, attraverso la somministrazione di un numero definito di quiz in lingua inglese, ferma restando la verifica delle competenze linguistiche in sede di prova orale. In ogni caso, il livello di conoscenza della lingua inglese può essere individuato dalle amministrazioni interessate in base al profilo professionale oggetto di reclutamento). La prova scritta è anche volta a verificare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni del profilo professionale descritto nell'articolo 1 del bando.

(Al fine di migliorare la qualità del capitale umano reclutato nell'ambito delle procedure concorsuali, il bando, in esito alla prova scritta, può prevedere la compilazione da parte del candidato di una scheda di assessment esclusivamente con finalità di orientamento per la migliore assegnazione agli uffici e di informazione per le verifiche durante il periodo di prova, volta ad approfondire le competenze trasversali attitudinali in possesso. L'esito dell'assessment non concorre alla formazione del voto finale di merito).

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i quesiti teorici della prova scritta vertono sulle seguenti materie:

Profilo di XXX *(si riportano di seguito le materie che è opportuno prevedere nei bandi di concorso per il reclutamento di personale di Area III. Resta fermo che nei bandi le Amministrazioni possono indicare ulteriori materie in base alle figure professionali da reclutare):*

- diritto pubblico (costituzionale e amministrativo);
- diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
- diritto dell'Unione europea;
- elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;
- organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni.

(...)

3. La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).

4. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente in via informatica *(Secondo l'articolo 247, comma 1, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) i concorsi unici possono essere svolti presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. Secondo l'articolo 249 dello stesso decreto-legge 34/2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, le modalità telematiche di svolgimento delle attività delle commissioni e quelle di presentazione della domanda di partecipazione tramite SPID possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *on line* della domanda *(il comma 5 è definito in base alle modalità di svolgimento della prova scritta adottate dell'Amministrazione).*

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui all'articolo 6, comma 11, del bando comporta l'esclusione dal concorso.

7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine agli ambiti disciplinari delle materie, le modalità e il tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati sono fissate dalla commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

9. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza (*se previsto in base al D.P.R. 487/1994*) dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 8 Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, (*per ciascuno dei codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando ove presenti*), è pubblicato sul sito dell'Amministrazione almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. (*Nel concorso unico, secondo l'articolo 247, comma 5, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la piattaforma digitale per l'acquisizione delle domande di partecipazione. Data e luogo di svolgimento delle prove sono rese disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle prove.*)

2. La prova selettiva orale, (distinta per codice concorso *se presente*), consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie della prova scritta di cui all'articolo 7 (*per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1 del bando se presenti*) ed è anche volta ad accertare il possesso delle competenze attitudinali descritte nell'articolo 1.

3. In sede di prova orale si procede all'accertamento:

- della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo, e anche attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (*v. quanto rappresentato con riferimento alla lingua inglese nella prova scritta*);

- della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e anche delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

(Si ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che: "Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale".

L'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 dispone che:

"1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili".

(Per l'accertamento delle competenze digitali, il bando può individuare il livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità di base richieste ai dipendenti pubblici, ad eccezione degli specialisti ICT, per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana. A tal fine si rinvia al Syllabus elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito del progetto "Competenze digitali per la PA": <https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus>).

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

(Al fine di introdurre elementi di novità nell'ambito delle procedure concorsuali, il bando, in esito alla prova orale, può prevedere lo svolgimento di un'attività di assessment per l'approfondimento e la valorizzazione delle competenze attitudinali del candidato coerenti con il profilo professionale da reclutare. L'esito dell'assessment non concorre alla formazione del voto finale di merito).

4. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

(Secondo l'articolo 247, comma 1, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) i concorsi unici possono essere svolti presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. Secondo l'articolo 249 dello stesso decreto-legge 34/2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, le modalità telematiche di svolgimento delle attività delle commissioni e quelle di presentazione della domanda di partecipazione tramite SPID possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

5. Sul sito dell'Amministrazione sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.

6. La commissione esaminatrice, d'intesa con l'Amministrazione, si riserva di pubblicare sul sito dell'Amministrazione contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

7. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

8. Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati, valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui al successivo articolo 9 (Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito), dei soli candidati idonei *(nel caso di concorso per titoli ed esami)*.

Articolo 9

Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.

4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non possono superare il valore massimo complessivo di punti 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo X punti) e titoli di servizio (massimo X punti) *(in merito al valore massimo da attribuire ai titoli valutabili si evidenzia l'opportunità di utilizzare, come riferimento utile da adattare in quanto riferito ai concorsi per l'accesso alla dirigenza, il d.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78 recante il Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272)*

5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati hanno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) Titoli di studio fino ad un massimo di X punti, secondo i seguenti criteri:

- 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;
- ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;
- 0,5 punti per ogni Laurea Specialistica e Magistrale che sia il naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la Laurea a ciclo unico;

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

- 0,25 punti per ogni Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale già dichiarata;
- 1 punto per ogni Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso;
- 0,5 punti per ogni master di primo livello;
- 1,5 punti per master universitario di secondo livello;
- 2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
- 2 punti per ogni diploma di specializzazione.

- b) Titoli di servizio fino ad un massimo di X punti, secondo i seguenti criteri:
(...)

(La previsione sui titoli è eventuale, presupponendo il ricorso ad un concorso per titoli ed esami)

6. La commissione esaminatrice stila, *(per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1 del bando se presenti)*, la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli.

Articolo 10 Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. Costituiscono inoltre titoli di preferenza a parità di merito:

- a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-*octies*, comma 1-*quater* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

- b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-*octies*, comma 1-*quinques* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Costituisce inoltre titolo di preferenza a parità di merito e di titoli l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva di posti costituisce inoltre titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, l'esperienza maturata con il distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184 (*se prevista la riserva per il personale interno ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001*).

4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.

5. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo XXX, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 11

Approvazione e pubblicità della graduatoria finale di merito/delle graduatorie finali di merito

1. La graduatoria finale di merito, (*per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1 del bando se presenti*), sarà approvata dall'Amministrazione.
2. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito delle Amministrazioni e anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 12

Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. Con riferimento alla/a ciascuna graduatoria finale di merito i candidati selezionati, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 (Requisiti per l'ammissione), sono destinati alle sedi individuate dall'Amministrazione di cui al bando, ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, salvo il

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della normativa vigente in materia.

3. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nell'Area III, posizione economica FX, presso l'Amministrazione di cui al presente bando.

4. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

Articolo 13 Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il (dirigente) responsabile dell'Ufficio XXX dell'Amministrazione.

Articolo 14 Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Ufficio XXX (*da individuare*) e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione/il Segretario generale/il Direttore generale (*da individuare*). Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'Ufficio XXX. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III

Articolo 15 Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia in quanto compatibile.
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Luogo e data

Firma